



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 16480 del 2022, proposto da Ester Mariastella Santoro, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Pignatiello, Luigi Seccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Anac Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Anac, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Stefano Agostino, Renato Mollica, Paola Pittelli, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

A) della Delibera ANAC n. 465, datata 12.10. 2022, approvata dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in un'adunanza non specificata, firmata

digitalmente in data 17.10.2022, e pubblicata sulla intranet dell'ANAC in data 18.10.2022, nonché delle Delibere Consiliari dell'ANAC del 6, 20, 28 settembre, nonché 5.10.2022, non ancora conosciute;

B) della Proposta di nuovo inquadramento formulata dall'ANAC in data 4.10.2022, che costituisce parte integrante della Delibera citata e detta criteri e modalità per l'inquadramento giuridico-economico del personale, nonché delle Tabelle di reinquadramento allegata alla stessa Proposta;

C) del Provvedimento ANAC – SG – URU – Risorse umane e formazione, prot. 0099785 del 29.11.2022, recante modifiche al primo inquadramento dei candidati risultati vincitori nella graduatoria del Concorso RIPAM di cui al Bando del 20.3.2018 e assunti in prova con decorrenza dal 2.4.2019, tra cui l'odierna ricorrente;

D) per quanto occorrer possa, in parte qua, del Regolamento per la disciplina giuridica ed economica del personale ANAC (di seguito anche “Reg.”), comprensivo di tutti i relativi Allegati, approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 9.1.2019, come modificato con le Delibere n. 303 del 3.4.2019 e n. 1194 del 18.12.2019, del precedente Verbale di accordo tra l'ANAC e le OO.SS. del 20.12.2018, nonché dell'Accordo sindacale relativo al detto Regolamento, stipulato tra ANAC e le OO.SS. in data 15.1.2019 e del Provvedimento ANAC prot. 74834 del 25.9.2019, con cui si è proceduto al reinquadramento di tutti i dipendenti dell'Autorità in base all'Allegato 3 al predetto Regolamento;

E) della Nota prot. 40026 del 10.5.2018 e della non meglio precisata, mai comunicata e non conosciuta, “decisione” del Consiglio dell'Autorità su cui si fonderebbe la predetta nota, e, per quanto occorrer possa, nei limiti di cui al presente ricorso, delle previsioni lesive del Bando di concorso per titoli ed esami per l'assunzione di n. 35 unità di personale di ruolo da inquadrare nella Categoria A – parametro retributivo F1, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per il profilo “Specialista di area amministrativa e giuridica”, pubblicato sulla G.U., IV Serie

Speciale – Concorsi ed esami, n. 23 del 20.3.2018;

F) del Provvedimento presidenziale dell'ANAC prot. 27941 del 2.4.2019, di assunzione in prova, con decorrenza dal 2.4.2019, dei candidati vincitori del predetto Concorso RIPAM del 20.3.2018, nonché di tutti gli atti conseguenti, ivi compreso, per quanto di interesse, in parte qua, il contratto di lavoro della ricorrente;

G) per quanto occorrer possa, di tutti i Verbali degli incontri sindacali relativi alla Proposta di nuovo inquadramento dei dipendenti ANAC, tra cui il Verbale del 29.9.2022;

I) di ogni ulteriore atto agli stessi connesso, presupposto o consequenziale lesivo per la ricorrente ancorché allo stato non ancora noto o conoscibile;

nonché per l'accertamento

- del diritto della Dott.ssa Ester Mariastella Santoro ad ottenere il corretto livello iniziale di primo inquadramento – anche come risultante dall'applicazione delle statuizioni della Sentenza del C.d.S., Sez. V, n. 7725 del 5.9.2022, dalla valorizzazione della pregressa esperienza e del grado di professionalità della ricorrente e comunque previa applicazione degli incrementi risultanti dalla deroga all'ordinario sistema delle progressioni, per come delineata nell'Accordo sindacale del 15.1.19 e/o nell'incontro del 29.9.22 – e quantomeno il livello retributivo iniziale 6, ovvero il livello che sarà ritenuto adeguato, fermi gli ulteriori livelli frattanto attribuiti in sede di valutazione, con conseguente ricostruzione anche a livello contributivo e previdenziale;

e per la condanna dell'Amministrazione resistente

- a procedere al corretto inquadramento iniziale dei dipendenti assunti all'esito della vittoria del Concorso RIPAM indetto con bando del 20.3.2018, tra cui l'odierna ricorrente, come dianzi delineato – risultante quindi dall'applicazione delle statuizioni della Sentenza del C.d.S., Sez. V, n. 7725 del 5.9.2022, dalla valorizzazione della pregressa esperienza e del grado di professionalità e comunque previa applicazione degli incrementi risultanti dalla deroga all'ordinario sistema

delle progressioni, per come delineata nell'Accordo sindacale del 15.1.19 e/o nell'incontro del 29.9.22 – e quantomeno il livello retributivo iniziale 6, ovvero il livello che sarà ritenuto adeguato, fermi i livelli frattanto attribuiti in sede di valutazione, con conseguente ricostruzione anche a livello contributivo e previdenziale;

- al pagamento, in favore della Dott.ssa Ester Mariastella Santoro, delle differenze retributive dalla data del 1.1.2020 e sino all'effettivo soddisfo quantificate in ragione dell'inquadramento che dovesse essere disposto in accoglimento del presente ricorso, ovvero, in subordine, quantificate in ragione dell'inquadramento già disposto con i provvedimenti impugnati, che ne hanno tuttavia previsto l'efficacia solamente a decorrere dal 12.10.2022, con conseguente ricostruzione anche a livello contributivo e previdenziale;

- in ogni caso, il tutto oltre interessi legali decorrenti da ciascuna scadenza, fino al soddisfo, da calcolarsi ex art. 1284, comma 4, c.c..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

1. Viste le istanze, depositate in calce al ricorso, con cui si chiede di disporre il deposito, ai sensi degli art. 63, 64 e 46, 2° comma, cpa, degli atti ivi indicati nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei “*dipendenti ANAC assunti in servizio precedentemente all'indizione del Concorso RIPAM 2018*”;

Ritenuto, per mere esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art.1 cpa, di poter dar corso alle suddette istanze nei sensi e nei termini che saranno indicati, con riserva di ogni valutazione in rito, nel merito e sulle spese;

2. Rilevato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa;

Ritenuto di poter disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei “*dipendenti ANAC assunti in servizio precedentemente all'indizione del Concorso RIPAM 2018*”;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione, sul sito web dell'ANAC, della presente Ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenzi, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 120 (centoventi), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 15 (quindici) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* di *Internet* del Ministero dell'Interno, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

-di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso, la presente Ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati;

-di fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

3.Ravvisata l'opportunità di ordinare alla P.A, ai sensi dell'art. 2, comma 2°, cpa, il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso, ai sensi dell'art. 46, 2° comma, cpa, il deposito degli atti indicati dalla parte ricorrente ritenuti utili ai fini del presente giudizio nonché il deposito di ogni altro atto e/o

documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio, entro il termine di giorni 120 (centoventi), decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente Ordinanza;

P.Q.M.

dispone incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in parte motiva, riservata al definitivo ogni valutazione in merito e sulle spese.

Il presente ricorso sarà trattato secondo l'ordine cronologico del ruolo delle pubbliche udienze della Sezione.

Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente Ordinanza alle parti ed alla P.A. anche presso la sede reale.

Così deciso in Roma il giorno 11 aprile 2023.

**Il Presidente**  
**Concetta Anastasi**

IL SEGRETARIO